



Delibera della Giunta Regionale n. 19 del 17/01/2017

Direzione Generale 11 – Direzione Generale per l'Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:

L.R. 08 agosto 2016 n.26. Approvazione Linee Guida relative al funzionamento del Registro regionale delle Associazioni Giovanili.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- la Regione Campania, nel rispetto ed attuazione dell'art 2, dell'art. 31, comma 2 e dell'art. 117, commi 1 e 4, della Costituzione, all' interno di un quadro organico ed integrato di iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo, dell'autonomia e partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva, in linea con gli orientamenti nazionali, europei ed internazionali sulle politiche giovanili, ha approvato in data 08 Agosto 2016 la Legge n. 26 "Costruire il Futuro: nuove politiche per i giovani", (BURC n° 54 dell'8/08/2016);
- detta legge individua i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità, riconoscendo le azioni in materie di politiche giovanili delle associazioni che operano nella regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità;
- in attuazione dell'art. 15, comma 2, della citata legge regionale n. 26/2016 al fine di identificare e rendere visibili le associazioni giovanili che operano su scala regionale, è istituito presso la struttura regionale - Direzione Generale 11 – UOD 3, Politiche Giovanili - il Registro delle Associazioni giovanili, di seguito denominato "Registro Regionale";
- il comma 5 dell' art. 15 della citata legge regionale, disciplina le modalità complessive per la tenuta del "Registro Regionale".

RILEVATO

che la competente struttura regionale ha redatto le allegate Linee Guida che forniscono indicazioni operative circa la individuazione e disciplina delle procedure per l'iscrizione a detto registro, la definizione delle modalità per la tenuta dello stesso, la revisione, le modalità ed i termini per la cancellazione dallo stesso registro;

RITENUTO pertanto

di approvare l'allegato Linee Guida, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili, in attuazione dell'articolo 15 comma 5 della legge regionale n. 26 del 08 agosto 2016;

VISTI

- la legge 241/90 e ss.mm.ii;
- l'art. 56 dello Statuto Regionale;
- la legge regionale 26/2016;

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare le allegate Linee Guida, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili, in attuazione dell'articolo 15 comma 5 della legge regionale n. 26 del 08 agosto 2016, (BURC n° 54/2016);
2. di rinviare a successivi atti gli eventuali ed ulteriori adempimenti che dovessero scaturire dal presente atto;

3. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessore ai Fondi Europei e alle Politiche Giovanili, Al Capo di Gabinetto del Presidente, alla D.G.11, alla UOD Politiche Giovanili, e al BURC per la pubblicazione.

Linee Guida concernenti le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione e tenuta del registro regionale delle associazioni giovanili. Art.15 comma 5 della legge regionale 08 Agosto 2016, n. 26

Art. 1 finalità

Art. 2 requisiti per l'iscrizione

Art. 3 domanda d'iscrizione

Art. 4 procedimento di iscrizione e sua efficacia

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Art. 6 tenuta e pubblicità del Registro

Art. 7 obblighi derivanti dall'iscrizione

Art. 8 cancellazione dal Registro

Art. 9 ispezioni e controlli

Art. 10 rinvio

Art. 11 entrata in vigore

ART. 1 FINALITA'

1. Le presenti Linee Guida stabiliscono le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione e tenuta del Registro regionale delle Associazioni Giovanili, di seguito denominato "Registro regionale", ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale 08 Agosto 2016, n.26 , di seguito denominata "legge".

ART. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Sono iscritte nel Registro le associazioni giovanili, di seguito denominate associazioni, in possesso dei seguenti requisiti, di cui all'Art. 15 Comma 3 della legge:

a) Le attività e le finalità associative, previste nello statuto, devono essere coe-

renti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dall'Art. 1 della legge;

- b) La consistenza associativa deve essere costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 34 anni;
- c) Devono essere in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);
- d) Devono essere costituite da almeno 2 anni;
- e) Devono avere sede operativa in almeno tre province della Regione Campania;
- f) L'assenza dello scopo di lucro.

2. In conformità a quanto previsto dal precedente Comma 1, lettera a), l'ordinamento delle associazioni deve essere ispirato ai principi di democrazia, uguaglianza, rispetto della libertà e della dignità degli associati.

3. In conformità a quanto previsto dal precedente Comma 1, lettera b), le cariche associative sono elettive e negli organi direttivi la quota di persone di età superiore a 35 anni non può superare il 40 per cento. Nel computo delle percentuali sono considerati esclusivamente i soci persone fisiche con diritto di voto.

4. I requisiti di cui al Comma 1, lettere a), b), c) ed e), e Commi 2 e 3, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda d'iscrizione al Registro.

5. Nell'atto costitutivo o nello Statuto dell'Associazione, formalizzati almeno con scrittura privata registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, oltre a quanto disposto dal Codice Civile in materia, devono essere espressamente previsti i seguenti elementi:

- a) La denominazione dell'Associazione;
- b) Le finalità associative;
- c) Identificazione della sede legale e delle eventuali sedi operative, se diverse da quella legale;
- d) L'indicazione degli organi direttivi e la loro elettività;
- e) L'assenza dello scopo di lucro.

6. I soggetti giuridici dovranno essere ricompresi tra le seguenti tipologie giuridiche:

- Associazione senza scopo di lucro;
- Associazione di volontariato;
- Associazione di promozione sociale;
- Cooperativa sociale;
- Fondazione;
- Organizzazione non governativa (ONG);
- Ente religioso formalmente costituito.

7. I requisiti di cui ai commi 1,2, e 3 devono essere mantenuti continuativamente per tutto il periodo di iscrizione al Registro.

8. Non è ammessa l'iscrizione al Registro di partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria.

ART. 3 DOMANDA D'ISCRIZIONE

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, nelle more della realizzazione della piattaforma web dedicata, le associazioni presentano la relativa istanza tramite pec, all'indirizzo: dq11.uod03@pec.regione.campania.it alla UOD 3, Politiche Giovanili, Isola A6, Centro Direzionale – Napoli, utilizzando il format appositamente predisposto;

2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e correlata dalla seguente documentazione:

➤ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 2. A tale dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione, quale parte integrante della stessa:

a. Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;

- b.** Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c.** Elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e copia del documento di identità;
- d.** Elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, documento di identità, carica ricoperta e data di scadenza del mandato;
- e.** Relazione delle attività svolte nei due anni precedenti la domanda di iscrizione al registro, coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dall'Art. 1 della legge. Per ogni attività dovranno essere indicate le informazioni relative a: settore, ambito territoriale, beneficiari, prestazioni, enti pubblici e privati coinvolti, tempistica, risultati raggiunti. Potranno essere allegati alla relazione le dichiarazioni di enti pubblici e privati sull'attività svolta;

ART. 4 PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE E SUA EFFICACIA

- 1.** Il Registro si aggiorna due volte all'anno, entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.
- 2.** Il dirigente pro-tempore della UOD 3, Politiche Giovanili dispone l'iscrizione dell'Associazione al Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con proprio decreto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dopo averne verificato la completezza, la regolarità formale e accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'Art.2.
- 3.** Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il servizio provvede a richiederli all'associazione interessata, fissando un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda decade automaticamente.
- 4.** La decorrenza dell'iscrizione al Registro coincide con la data del Decreto Dirigenziale di iscrizione di cui al comma 1.
- 5.** Il possesso continuativo dei requisiti di cui all'Art. 2 è condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione al Registro.
- 6.** L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria, ma non sufficiente, per stipulare convenzioni con la Regione Campania.

7. E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Registri Regionali.

ART. 5 MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO


1. Le comunicazioni relative al procedimento, successive all'istanza d'iscrizione, devono essere inviate dalle associazioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dq11.uod03@pec.regione.campania.it della UOD 3, Politiche Giovanili. Tutta la documentazione da allegare alla domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dalle presenti Linee Guida fa fede la data di recepimento delle istanze al protocollo informatico.

ART. 6 TENUTA E PUBBLICITA' DEL REGISTRO

1. L'elenco delle associazioni iscritte al Registro è pubblicato nella pagina web dedicata ai Giovani sul portale della Regione Campania.

ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE.



Le associazioni iscritte nel Registro sono tenute alla gestione del Libro soci nel quale viene riportato l'elenco aggiornato dei soci, completo di cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione e eventuale data di uscita dall'Associazione. Il Libro soci è consegnato alla UOD 3, Politiche Giovanili.



L'Associazione iscritte al Registro sono tenute a comunicare alla UOD 3, Politiche Giovanili, tutte le modifiche riguardante i requisiti di cui all'Art. 2 entro 15 giorni dal verificarsi delle modifiche stesse, nonché il trasferimento della sede e le variazioni del rappresentante legale e delle persone che ricoprono cariche associative. Sono escluse da tale obbligo le modifiche relative all'elenco soci, qualora le stesse non comportino la perdita del requisito di cui all'Art. 2, comma 2.

Nel caso in cui le modifiche intervenute comportino la perdita dei requisiti di cui all'Art. 2, la Regione disporrà l'esclusione dal registro ai sensi del successivo art. 8.

ART. 8 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. E' disposta la cancellazione dal Registro entro 30 giorni nei seguenti casi:
 - a) Qualora sia accertata la perdita dei requisiti di cui all'Art. 2;
 - b) Nel caso in cui l'Associazione non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Art. 7, comma 2;
 - c) Su esplicita istanza dell'Associazione;
 - d) Dalla data di accertamento della perdita dei requisiti di cui Art.2;
 - e) Dalla data di scadenza del termine di cui all'Art. 7 comma 2;
 - f) Dalla data di ricevimento dell'istanza di cancellazione.
2. La cancellazione per motivi previsti al comma 1, lettera a), avviene automaticamente dalla data in cui si è verificata la perdita di uno dei requisiti di cui all'Art. 2. La cancellazione non viene disposta qualora l'Associazione abbia provveduto al ripristino dei requisiti di cui all'Art. 2 entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la perdita dei requisiti stessi.

ART. 9 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. L' UOD 3, Politiche Giovanili, può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera b) della legge 07 agosto 1990 n. 241.

ART.10 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge 07 Agosto 1990, n.241.

ART.11 ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.